Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 14 giugno 2024
(OR. en)

10262/24

Fascicolo interistituzionale: 2024/0124(NLE)

ECOFIN 604
UEM 140
FIN 470
CADREFIN 100

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del …

che modifica la decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

[1] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Irlanda il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. L'8 settembre 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione con una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021")[1]. Tale decisione è stata modificata il 14 luglio 2023[2] e l'8 dicembre 2023[3].

(2) Il 22 marzo 2024 l'Irlanda ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241, un PRR nazionale modificato comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU. L'Irlanda ha anche presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata chiedendo di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti l'Irlanda ha presentato un PRR modificato.

(3) La presentazione del PRR modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, della società civile e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

---

1 Cfr. i documenti ST 11046/21 INIT e ST 11046 21 ADD 1 all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu.

2 Cfr. il documento ST 11336/23 INIT all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu.

3 Cfr. i documenti ST 15965/23 INIT e ST 15965/23 ADD 1 all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

(4) Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda a causa di circostanze oggettive riguardano quattro misure.

(5) L'Irlanda ha spiegato che una misura non è più realizzabile poiché la pandemia ha determinato nel 2021 un aumento inatteso delle iscrizioni di studenti a programmi TIC della durata di un anno, che sono scese nell'anno successivo in quanto molti potenziali studenti avevano già completato un programma. Inoltre il basso tasso di disoccupazione dovuto all'inattesa resilienza dell'occupazione dopo la crisi pandemica ha comportato un numero inferiore al previsto di iscrizioni ai corsi TIC a partire dal 2022. Si tratta dell'obiettivo 75 della misura 2.7 (Affrontare il divario digitale e migliorare le competenze digitali) nell'ambito della componente 2 (Accelerare e ampliare le riforme e la trasformazione digitali). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che l'obiettivo 75 sia modificato. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) L'Irlanda ha spiegato che per l'attuazione di una misura sono disponibili alternative migliori che permetterebbero il conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta del traguardo 85 della misura 3.3 (Fondo per la trasformazione delle università tecnologiche) nell'ambito della componente 3 (Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che il traguardo 85 sia modificato. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(7) L'Irlanda ha spiegato che una misura non è più realizzabile, in quanto l'inattesa messa a punto del testo della sesta direttiva antiriciclaggio e la sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio prima della fine dell'attuale ciclo legislativo consentono di procedere a una riforma antiriciclaggio più efficace. Si tratta del traguardo 94 della misura 3.5 (Antiriciclaggio) nell'ambito della componente 3 (Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione del traguardo 94. L'Irlanda ha altresì chiesto che tale traguardo sia modificato. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(8) L'Irlanda ha spiegato che una misura non è più realizzabile perché le autorità locali hanno individuato esigenze localizzate di accessibilità economica in aggiunta a quanto inizialmente previsto. Di conseguenza, i criteri di ammissibilità esistenti si sono rivelati restrittivi e non idonei a conseguire gli obiettivi delle misure. Per questo motivo, il dipartimento irlandese per l'edilizia abitativa ha dovuto ampliare i criteri di ammissibilità del regime del costo dell'affitto. Tale ampliamento dell'ammissibilità permette inoltre di conseguire l'obiettivo della misura senza ridurne l'ambizione. Si tratta degli obiettivi 102, 103 e 104 della misura 3.8 (Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili) nell'ambito della componente 3 (Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che tali obiettivi siano modificati. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(9) La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Irlanda giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e che la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 sia modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

(10) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 settembre 2021 è stato rilevato un errore materiale che incide su un traguardo e una misura nell'ambito di una componente. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tale errore che altera il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e l'Irlanda. L'errore riguarda il traguardo 57 dell'investimento 2.2 (Programma per guidare la trasformazione digitale delle imprese in Irlanda) nell'ambito della componente 2 (Accelerare e ampliare le riforme e la trasformazione digitali). La correzione dell’errore non influisce sull'attuazione della misura in questione.

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

(11) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende una nuova riforma e cinque nuovi investimenti. Il capitolo comprende una riforma volta a introdurre un regime basato su piani per la diffusione delle energie rinnovabili offshore attraverso l'adozione di una dichiarazione politica, la designazione di due zone marittime oggetto di pianificazione da parte del Parlamento irlandese (l'*Oireachtas*) e la messa all'asta della capacità di energia rinnovabile offshore. La riforma contribuisce allo sviluppo dell'energia eolica offshore in Irlanda, permettendo di raggiungere una capacità combinata di produzione offshore pari a 5 GW entro il 2030. Il capitolo comprende inoltre investimenti volti ad aumentare la produzione di biometano sostenibile in Irlanda attraverso l'adozione di una strategia specifica per il biometano e di un piano d'azione e l'introduzione di una sovvenzione in conto capitale per la costruzione o l'ammodernamento della capacità di produzione di biometano sostenibile, investimenti nel trasporto ferroviario sostenibile attraverso la costruzione di infrastrutture di ricarica lungo il percorso dal centro città di Dublino a Drogheda sulla linea settentrionale, agevolando il ricorso a materiale rotabile elettrico a batteria, nonché interventi dedicati per migliorare l'efficienza energetica negli ospedali, nelle scuole pubbliche (unitamente alla fase di realizzazione del programma di profilazione energetica per individuare ulteriori interventi nel settore dell'energia efficienti sotto il profilo dei costi) e negli edifici adibiti a uffici pubblici. In generale, la nuova riforma e i nuovi investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono a ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e dei gas rinnovabili, promuovendo l'efficienza energetica e riducendo il consumo di energia primaria nonché agevolando il trasporto urbano sostenibile. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce altresì ad affrontare la povertà energetica aumentando la diffusione delle energie rinnovabili e dei gas rinnovabili e riducendo il consumo energetico negli edifici pubblici, con una conseguente diminuzione dei costi del sistema energetico.

Valutazione della Commissione

(12) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

(13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.

(14) Il PRR irlandese e il capitolo dedicato al piano REPowerEU in esso contenuto continuano a coprire in modo globale i sei pilastri in cui è strutturato l'ambito di applicazione del dispositivo. Le nuove misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, in particolare, incentrano maggiormente il PRR sulla transizione verde, contribuendo in tal modo al primo pilastro (transizione verde).

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

(15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Irlanda, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

(16) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ritiene che la raccomandazione concernente l'aumento della diffusione delle energie rinnovabili sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda le raccomandazioni sugli investimenti aggiuntivi nelle misure di efficienza energetica e sull'aumento degli investimenti pubblici volti a conseguire gli obiettivi climatici e la transizione verde nel 2022.

(17) Il PRR modificato comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono a rispondere in modo efficace a tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto all'Irlanda nell'ambito del semestre europeo, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese sulla riduzione della dipendenza complessiva dai combustibili fossili (raccomandazione specifica per paese 4.1 del 2022 e 4.1 del 2023) accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica offshore e il biometano sostenibile, e semplificando il quadro di pianificazione e concessione per le energie rinnovabili (raccomandazione specifica per paese 4.2 del 2022 e 4.4 del 2023), nonché attuando misure supplementari a sostegno dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati per ridurre le bollette energetiche e i costi del sistema energetico (raccomandazione specifica per paese 4.5 del 2023). Inoltre, attraverso misure di riqualificazione che comportano riduzioni del consumo di energia nel settore pubblico, il capitolo contribuisce a dare seguito alla raccomandazione di aumentare gli investimenti pubblici per la transizione verde e la sicurezza energetica (raccomandazione specifica per paese 1 del 2022).

Non arrecare un danno significativo

(18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] (principio "non arrecare un danno significativo").

(19) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è ritenuto conforme al principio "non arrecare un danno significativo" conformemente alla metodologia stabilita negli orientamenti tecnici della comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo' a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza". La Commissione ha concluso che, per tutte le misure nuove nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU, non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo oppure, laddove lo si individui, è effettuata una valutazione più dettagliata che dimostri l'assenza di un danno significativo. Ove necessario, i requisiti di conformità a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura e specificati in un traguardo od obiettivo che la rappresentano.

[1] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

(20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, e all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

(21) Si prevede che le misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU contribuiranno all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b), d), ed e), del regolamento (UE) 2021/241. Gli investimenti volti ad aumentare la produzione e la diffusione del biometano sostenibile e la riforma del regime di sostegno per le energie rinnovabili offshore, che mira a introdurre in Irlanda un sistema per la diffusione basato su piani e che comprende la messa all'asta dei diritti di sviluppo per la diffusione di ulteriori energie rinnovabili offshore, contribuiranno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b) ed e), del regolamento (UE) 2021/241. Il sostegno alle infrastrutture di ricarica delle batterie consentirà l'utilizzo di materiale rotabile a emissioni zero e contribuirà al trasporto a zero emissioni e alle relative infrastrutture, comprese le ferrovie, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241. Gli investimenti nella riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico in Irlanda, in particolare nelle strutture ospedaliere, nelle unità infermieristiche di comunità, nelle scuole primarie e post-primarie e in un edificio adibito ad ufficio pubblico contribuiranno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 incentivando la riduzione della domanda di energia.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

(22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

(23) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per l'Irlanda e della sua posizione geografica. Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono a ridurre la dipendenza dell'Irlanda dall'energia importata e dai combustibili fossili tramite lo sviluppo di capacità aggiuntive di produzione di gas rinnovabili e la promozione della diffusione dell'energia eolica offshore. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce altresì a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia sostenendo la riqualificazione del parco immobiliare pubblico e favorendo ulteriormente il trasporto pubblico sostenibile. I costi stimati delle misure previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale rappresentano il 98 % dei costi totali stimati del capitolo dedicato a REPowerEU.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

(24) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 50,2 % della dotazione totale del PRR e all'81,6 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI di tale regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

(25) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU ha l'obiettivo generale di accelerare la transizione verde e l'azione per il clima attraverso l'ulteriore diffusione delle energie rinnovabili, come il biometano sostenibile e l'energia eolica offshore, la riduzione del consumo energetico attraverso interventi di riqualificazione nel parco immobiliare pubblico e la fornitura di trasporti pubblici a zero emissioni nette.

(26) Tre investimenti inclusi nel capitolo mirano a ridurre il consumo di energia primaria del parco immobiliare pubblico investendo in interventi per migliorare l'efficienza energetica. Tali interventi hanno l'obiettivo di ridurre la domanda di energia primaria in media del 30 %. La messa a disposizione di treni elettrici a batteria e di stazioni di ricarica sulla tratta Dublino-Drogheda permetterà a un gran numero di pendolari di disporre di un mezzo di trasporto a zero emissioni. Infine, si prevede che la riforma per la diffusione dell'energia eolica offshore secondo un approccio basato su piani e gli investimenti volti ad aumentare la produzione di biometano sostenibile agevolino l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili.

Costi

(27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(28) Le informazioni sui costi fornite dall'Irlanda per il PRR modificato sono dettagliate e ben motivate. L'Irlanda ha inoltre presentato documenti distinti, contenenti, tra l'altro, descrizioni più dettagliate della metodologia di calcolo dei costi e spiegazioni sulla correlazione tra i progetti passati e le stime dei costi delle nuove misure. La valutazione delle stime dei costi e delle informazioni di supporto dimostra che la maggior parte dei costi delle nuove misure è ben giustificata, ragionevole, plausibile e non comprende i costi coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Tuttavia, poiché taluni elementi di costo non sono interamente documentati, si ritiene che le informazioni sui costi siano chiare in misura media, giustificando un rating B. Infine, l'importo del costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

Altri criteri di valutazione

(29) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Irlanda non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere c), f), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

(30) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, espressa dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

(31) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Irlanda, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammontano a 1 163 158 300 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario totale calcolato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, e dell'articolo 21 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Irlanda dovrebbe essere pari a 914 368 618 EUR[1].

[1] Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale dell'Irlanda delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

(32) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 22 marzo 2024 l'Irlanda ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di tale regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento. Il costo totale stimato delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241 previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU ammonta a 240 000 000 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per l'Irlanda, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per l'Irlanda dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ossia 89 428 389 EUR.

(33) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755[1], il 1º marzo 2023 l'Irlanda ha presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza di una parte della sua dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, che ammonta a 150 000 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.

(34) Il contributo finanziario totale disponibile per l'Irlanda dovrebbe essere pari a 1 153 797 007 EUR.

(35) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza dell'Irlanda. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

[1] Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 1*
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Irlanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 1 153 797 007 EUR*. Tale contributo include:

(a) l'importo di 914 368 618 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;

(b) l'importo di 89 428 389 EUR, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle riforme e agli investimenti che mirano a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), di tale regolamento;

(c) l'importo di 150 000 000 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit.

2. La Commissione mette a disposizione dell'Irlanda il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

---

* Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della detrazione della quota proporzionale dell'Irlanda delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento.";

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a …, …

Per il Consiglio
Il presidente